



I CINQUE GIORNI PER OPPORSI ALLA TRATTAZIONE SCRITTA NON SONO PERENTORI

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 L'ORDINANZA

1 INTRODUZIONE

Con l'ordinanza **n. 25645/2026**, la Cassazione mette un punto fermo sulla trattazione scritta nel processo del lavoro: **il termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. per opporsi alla sostituzione dell'udienza non è perentorio** e il suo decorso non determina una decadenza che la legge non ha previsto.-

2 L'ORDINANZA

La Cassazione è chiara: il decorso del termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c. **non determina la decadenza dal diritto di chiedere l'udienza**. Le decadenze processuali devono essere previste dalla legge e **non possono essere create in via interpretativa**.- Nel caso esaminato, la controparte si era costituita soltanto dopo il decreto che aveva sostituito l'udienza con il deposito delle note e dopo il decorso del termine assegnato per opporsi alla trattazione scritta. L'appellante aveva quindi chiesto **un termine per replicare oppure la fissazione dell'udienza di discussione orale**.-

La risposta della Corte d'Appello era stata netta: **richiesta tardiva, causa in decisione**.-

Ma per la Cassazione quella decadenza **non esiste**. E, quando l'andamento del processo rende necessario il confronto tra le parti e il giudice, la trattazione cartolare non può comprimere **contraddittorio e diritto di difesa**.-

Risultato: ricorso accolto, sentenza cassata e causa rinviata di nuovo alla Corte d'Appello.-